

Codice A1610A

D.D. 1 ottobre 2019, n. 476

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. BOGOGNO (NO) - Intervento: Completamento recinzione e realizzazione impianti interni al fabbricato di abitazione. Fg. 9, mapp. 1062. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.
Torino, lì

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Alida Fiandaca

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/GESP/892/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 17811/A1610A del 09/07/2019

20739/A1610A del 07/08/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: BOGOGNO (NO)
Intervento: **Completamento** recinzione e realizzazione impianti interni al
fabbricato di abitazione sito in Via Roma snc - Fg. 9 mappale 1062
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di BOGOGNO (NO) in data
09/07/2019, con nota prot. 2792 del 19/06/2019, per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi, inoltrati dal professionista incaricato al Comune di
BOGOGNO e da quest'ultimo trasmessi al Settore scrivente con nota prot. 3421 del
29/07/2019, qui pervenuta in data 07/08/2019,

considerato che gli interventi previsti consistono nel **completamento** della
recinzione di delimitazione della proprietà di cui alla istanza in oggetto, oltre alla
realizzazione di opere impiantistiche che non comportano modifiche esterne al
fabbricato di abitazione principale già realizzato; la **recinzione** autorizzata con
determinazione Regionale n. 444 del 20/10/2017, dichiarata realizzata solo per la parte
relativa al muretto di sostegno in calcestruzzo, viene ora prevista con l'estensione

Classif. 11.100/GESP/892/2019A/A16.000

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prescrivendo di mettere a dimora la siepe sempre verde anche lungo il lato nord della recinzione, **compatibilmente** con la **presenza degli accessi** alla proprietà, assicurandone l'attecchimento ed il **corretto sviluppo**, e di mantenere altresì semplicemente intonacato il muretto di sostegno in calcestruzzo.

Restano ferme le prescrizioni già impartite per le opere non oggetto di variante con la presente istanza ed ancora eventualmente da eseguire nelle tempistiche di cui alla D.D. 444 del 20/10/2017.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Per Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.